



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 119 del 1 dicembre 2023

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

**DELLA CASA, COLAROSSO, MITRANO, CREA, NERI, CAPOLEI,
SIMEONI, CANGEMI, TRIPODI e CARTAGINESE**

***ISTITUZIONE ASSISTENZA PSICOLOGICA AL PAZIENTE ONCOLOGICO E
ONCO-EMATOLOGICO NEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VII – IV – I – IX

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Proposta di legge regionale concernente:

***“ istituzione assistenza psicologica al paziente oncologico e onco-ematologico
nel servizio sanitario regionale ”***

di iniziativa della Consigliera ROBERTA DELLA CASA

Firmato digitalmente da:
Roberta Della Casa
Data: 30/11/2023 17:16:11

Firmato digitalmente da:
Marco Colarossi
Data: 30/11/2023 17:18:01

Firmato digitalmente da:
Cosmo Mitrano
Data: 30/11/2023 17:24:57

Firmato digitalmente da: Mario
Luciano Crea
Data: 30/11/2023 18:09:34

Firmato digitalmente da:
Nazzareno Neri
Data: 01/12/2023 09:59:00

Firmato digitalmente da: Fabio
Capolei
Data: 01/12/2023 10:18:47

Firmato digitalmente da:
Orlando Tripodi
Data: 01/12/2023 13:06:40

Firmato digitalmente da:
Giuseppe Emanuele Cangemi
Data: 01/12/2023 12:39:13

Firmato digitalmente da:
Giorgio Simeoni
Data: 01/12/2023 11:14:08

Firmato digitalmente da: Laura
Cartaginense
Data: 01/12/2023 13:20:45



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

RELAZIONE

La presente proposta di legge intende rispondere alla sempre maggiore esigenza di un sostegno psicologico specifico per le persone affette da patologie oncologiche e onco-ematologiche e per i loro famigliari/care-giver durante il percorso di cure all'interno delle strutture ospedaliere.

Con la stessa si intende introdurre un diretto coordinamento tra gli enti di formazione regionali (enti e società scientifiche), al fine di garantire la formazione degli psico-oncologi per una maggiore efficacia delle cure e dell'assistenza ai pazienti presso le strutture sanitarie che la Giunta regionale andrà ad individuare.

Viene inoltre istituito l'Osservatorio regionale per l'assistenza psico-oncologica ai fini di una maggiore efficacia delle politiche in favore dei malati oncologici e delle proprie famiglie, descrivendone la composizione e i compiti specifici;

Vengono anche definite le competenze della Giunta regionale ai fini dell'attuazione della presente legge, individuando all'articolo 4 tempistiche e modalità di intervento.

In considerazione dell'introduzione della formazione professionale per il personale sanitario interessato dalla presente legge, è previsto l'impegno complessivo di 500.000 Euro a valere sul bilancio triennale 2023/2025, suddiviso in 200.000 Euro per il primo esercizio e 150.000 Euro per i successivi, di cui al programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" della missione 13 "Tutela della salute", titolo 1 "Spese correnti".

Nel dettaglio, l'articolato della proposta di legge prevede:

l'articolo 1- definisce le finalità e i principi

l'articolo 2 – promozione servizi di assistenza psico-oncologica nella Rete oncologica regionale

l'articolo 3 - interventi formativi

l'articolo 4 - disposizione di attuazione

l'articolo 5 - Osservatorio regionale per l'assistenza psico-oncologica

l'articolo 6 – compiti e funzioni dell'Osservatorio

l'articolo 7 – disposizioni finanziarie

l'articolo 8 – abrogazione

l'articolo 9 – entrata in vigore



Art. 1

(Finalità e principi)

1. La Regione, tenuto conto dei bisogni socio-sanitari degli individui, si pone l'obiettivo di ottimizzare la risposta sanitaria e socio-assistenziale al fine di migliorare il sostegno alla persona affetta da patologie oncologiche e onco-ematologiche ed ai propri familiari/care-giver, degli operatori sanitari che operano nelle U.O.C. di oncologia, ematologia e negli ambulatori specialistici territoriali o servizi di cure palliative, hospice, ed ogni altra struttura che ha in carico pazienti oncologici e onco-ematologici.

2. La presente legge tutela il diritto di ogni paziente oncologico e onco-ematologico della Regione ad accedere alle cure psico-oncologiche. Le strutture sanitarie regionali che erogano cure psico-oncologiche al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell'autonomia della persona, il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza in merito alle specifiche esigenze, garantiscono un programma di cure personalizzate per il malato e per la sua famiglia, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) tutela della dignità e dell'autonomia del malato, senza alcuna discriminazione;
- b) tutela e promozione della qualità della vita fino al suo termine;
- c) adeguato sostegno sanitario e psicosociale alla persona malata e alla sua famiglia;
- d) formazione specialistica in psico-oncologia volta al potenziamento delle strutture di cui al comma 1)

Art. 2

(Promozione dei servizi di assistenza psico-oncologica nella Rete oncologica regionale)

1. La Regione, al fine di favorire la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 e conformemente agli obiettivi contenuti nel documento "Revisione delle Linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la Rete oncologica che integra l'attività ospedaliera per acuti e post acuti con l'attività territoriale", approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 17 aprile 2019, promuove l'inserimento dei servizi di assistenza psico-oncologica nella Rete oncologica regionale, per i malati oncologici e i loro familiari/care-giver, per l'equipe oncologica e gli operatori nelle strutture di cui al comma 1 dei reparti di oncologia, mediante:

a) La Regione stipula apposite convenzioni con enti di formazione scientifica per l'aggiornamento e implementazione delle competenze di psicologi e psicoterapeuti già in organico presso le strutture sanitarie regionali;

b) l'attivazione di un modello organizzativo integrato nella Rete oncologica regionale che preveda l'approccio multidisciplinare/multiprofessionale di tutte le figure professionali pubbliche e private coinvolte nella cura del paziente, compresi gli specialisti che abbiano attivato percorsi psicoterapeutici extra ospedalieri con il paziente in carico, al fine di attuare al meglio l'integrazione socio-sanitaria ed il collegamento ospedale/territorio nel perseguimento dell'obiettivo generale di benessere della persona;

c) la presenza dello psico-oncologo, in equipe multidisciplinare/multiprofessionale, nei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA) per patologie oncologiche e oncoematologiche, anche attraverso la partecipazione ai Tumor Board e ai Multidisciplinary Team (MDT).



Art. 3

(Interventi formativi)

La Regione, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di formazione del personale del servizio sanitario regionale, provvede, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, ad individuare specifici interventi formativi, così come individuati all'art. 2 lettera a), in psico-oncologia rivolti agli psicologi, psicoterapeuti, agli specialisti in oncologia, ematologia e cure palliative. La Regione promuove e sostiene altresì, presso le singole aziende sanitarie regionali, corsi di aggiornamento specifici in psiconcologia, rivolti al personale sanitario coinvolto nel percorso di cura dei pazienti oncologici ed onco-ematologici.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 4

(Disposizione di attuazione)

1. La Giunta regionale, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli ambiti di intervento dell'assistenza psico-oncologica nella Rete oncologica regionale dando avvio alle procedure per:
 - a) l'individuazione degli enti per la formazione in psiconcologia;
 - b) la stipula delle relative convenzioni;
 - c) l'individuazione del personale di cui all'art. 3) già in organico presso le aziende sanitarie regionali ai fini del potenziamento dei percorsi di cura dei pazienti oncologici e oncoematologici.
2. La Giunta regionale individua, in via proporzionale, per ciascuna provincia le aziende ospedaliere coinvolte nel servizio.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 5

(Osservatorio regionale per l'assistenza psico - oncologica)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1) è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, presso l'assessorato regionale competente in materia di sanità, l'Osservatorio regionale permanente sull'assistenza psico-oncologica, di seguito denominato Osservatorio.
2. All'Osservatorio è garantito il necessario supporto tecnico, amministrativo e funzionale dalle strutture regionali individuate nel rispetto della normativa vigente.
3. L'Osservatorio è composto, in particolare, dai seguenti soggetti:
 - a) assessore regionale competente in materia di sanità, o suo delegato, con funzioni di presidente;
 - b) presidente della commissione consiliare regionale competente in materia di sanità o suo delegato. La partecipazione è estesa a tutti i membri della suindicata commissione;
 - c) il direttore della direzione regionale salute e integrazione socio-sanitaria, o suo delegato;
 - d) i rappresentanti, nel numero di cinque, di enti e/o società scientifiche del settore di assistenza psico-oncologia presenti sul territorio regionale, di cui uno operante nell'ambito dell'età evolutiva;
 - e) un rappresentante del mondo universitario con competenze specifiche in psiconcologia;
 - f) due rappresentanti di associazioni e/o enti dei malati;
4. La composizione dell'Osservatorio può essere modificata con deliberazione della Giunta regionale che individua anche le modalità di designazione, revoca e sostituzione dei membri, sentita la commissione consiliare competente.
5. I componenti dell'Osservatorio restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

6. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio e il programma annuale delle attività sono disciplinate con apposito regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei componenti.
7. La prima seduta è convocata dal Presidente della Regione Lazio e pone in votazione, tra i membri, le cariche di un presidente e due vice-presidenti ai quali verrà riconosciuto un gettone annuo omnicomprensivo rispettivamente di Euro 1000,00 e 500,00 Euro.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 6

(Compiti e funzioni dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio in particolare:
 - a) provvede alla rilevazione, all'analisi, anche comparativa, e al monitoraggio dei dati inerenti l'ambito di applicazione della presente legge;
 - b) svolge indagini, studi, ricerche e attiva collaborazioni in materia di assistenza psico-oncologica, anche in relazione ai dati ed alle analisi di cui alla lettera a);
 - c) elabora proposte e progetti per l'effettiva realizzazione dei principi di cui alla presente legge, al fine di favorire l'applicazione degli interventi psicologici all'interno dei protocolli operativi del sistema sanitario regionale in materia di contrasto alle malattie oncologiche;
 - d) svolge attività di monitoraggio degli effetti delle politiche intraprese, valutando l'efficacia degli interventi regionali.
2. Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui al comma 1, l'Osservatorio può avvalersi anche del supporto di società scientifiche, degli enti di ricerca e delle università.
3. L'Osservatorio riferisce al Consiglio regionale con cadenza annuale.



Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con lo stanziamento di Euro 500.000,00 sul triennio 2023, 2024 e 2025, a valere sulle risorse già destinate alla pianificazione regionale in materia di formazione del personale del servizio sanitario regionale, iscritte nel programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo - 1 “Spese correnti” così suddivise: 200.000 Euro per il primo esercizio, 150.000 Euro per il secondo esercizio, 150.000 Euro per il terzo esercizio. Tali risorse sono destinate alla formazione del personale oggetto del provvedimento nella misura del 80% dell'appannaggio e per l'attivazione del servizio presso le aziende ospedaliere pubbliche o convenzionate della Regione Lazio nonché per l'adeguamento stipendiale degli operatori nella misura del 20% delle risorse.



Art. 8

(abrogazione)

La Legge regionale del 26 Luglio 2022 n. 15 “promozione dei servizi di assistenza psico-oncologica nella rete oncologica regionale” e successive modifiche, è abrogata.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 9

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Cons. Roberta Della Casa